



Appendice N. 1 di deroga Condizioni TUTELA LEGALE

Massimali garantiti:

Norme che regolano l'assicurazione tutela giudiziaria

Art. 1 – ASSICURATI

Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) al momento della stipula della polizza, come comunicato dal Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza e corrisponde alla totalità degli stessi.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta, anche per eventuali accertamenti e controlli.

Qualora nel corso dell'anno si iscrivano alla Scuola altri Alunni o prendano servizio per la prima volta Operatori Scolastici, la Società fissa una percentuale di tolleranza del 3% rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la stessa non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio.

Qualora un assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l'assicurazione segue presso il nuovo Istituti fino al termine dell'anno scolastico in corso, il contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

Art 2 MASSIMALI E LIMITI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Il massimale assicurato è quello indicato nella indicata nella "Tabella delle Garanzie e Massimali" che forma parte integrante del presente capitolato, per ogni singolo sinistro indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi durante l'intera annualità assicurativa.

Quando un fatto una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuativo e ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico Assicurato.

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell'Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola, 22 - 10123 Torino - Tel. 011.562.73.73/ 011.09.206.01 - Fax 011.562.1.563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fiscale/Partita IVA 00903640019

Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. - Numero R.E.A. Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N°1.00024 del 03/01/2008

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/03/1935 ricognizione con D.M. n°15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 DEL 08/09/1994



- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campo sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);
- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°31 2 – XI Cap. del 27.12.1979 in fatto vigilanza.

Sono assicurate le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- peritali;
- di giustizia nel processo penale;
- del legale di controparte, in caso di transizione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Art. 4 GARANZIE AGGIUNTIVE

- A) **Sicurezza sul Lavoro** – difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze e onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente camminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- B) **Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** – difesa penale per reati colposi e la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.
- C) **Spese non riconosciute congrue all'Avvocatura dello Stato** – per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.
- D) **Sanzioni amministrative di vario genere** – la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze e onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.
- E) **Consulenza Giuridica** – La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
- F) **Tutela Giudiziaria della Circolazione** – L'assicurazione vale per le spese indicate all'Art. 65 sostenute a tutela degli interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi:
1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di mezzi di trasporto per i quali l'assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria.
 2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi o a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.
 3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente o il dissequestro del veicolo.
 4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola, 22 - 10123 Torino - Tel. 011.562.73.73/ 011.09.206.01 - Fax 011.562.1.563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fiscale/Partita IVA 00903640019

Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. - Numero R.E.A. Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N°1.00024 del 03/01/2008

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/03/1935 ricognizione con D.M. n°15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 DEL 08/09/1994



5. Vertenze con assicurazioni private in relazione all'interpretazione di clausole contrattuali e gestione dei sinistri su polizze RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a polizze stipulate con la Società assicuratrice che presta le presenti estensioni di garanzia.
6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche in occasione dell'uso, quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

Le garanzie della presente estensione di garanzia non sono operanti se:

- il conducente non è abilitato alla guida;
- il veicolo guidato dall'assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria;
- il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

Art. 5 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze:

- di natura fiscale;
- derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
- derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre 1 anno prima della data di effetto dell'assicurazione;
- relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che il Contraente/Assicurato effettui;
- denunciate alla Società trascorsi due anni dalla cessazione della validità della polizza.

Sono inoltre escluse dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);
- le spese per controversie relative a rapporti di Lavoro o vertenze sindacali;
- le spese per controversie riguardanti la circolazione di veicoli o natanti;
- le spese per controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori;
- le spese di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Unitamente alla denuncia dovranno essere forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Art. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L'Assicurato deve trasmettere con massima urgenza, al legale da lui

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola, 22 - 10123 Torino - Tel. 011.562.73.73/ 011.09.206.01 - Fax 011.562.1.563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fiscale/Partita IVA 00903640019

Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. - Numero R.E.A. Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N°1.00024 del 03/01/2008

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/03/1935 ricognizione con D.M. n°15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 DEL 08/09/1994



prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8 DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata per le controversie determinate da fatti verificatosi del periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 9 COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza.

Integrazioni migliorative

Sono derogati:

- 1) art. V - Massimale
il massimale si intende elevato da Euro 50.000,00 a Euro 60.000,00 per vertenza
- 2) art. 1. Norme generali, si stabilisce che la retroattività per imputazioni penali è fissata in 36 mesi; la ultra attività (postuma) è fissata in mesi 60.

Fermo il resto.

La Società

Il Contraente

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola, 22 - 10123 Torino - Tel. 011.562.73.73/ 011.09.206.01 - Fax 011.562.1.563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fiscale/Partita IVA 00903640019

Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. - Numero R.E.A. Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N°1.00024 del 03/01/2008

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/03/1935 ricognizione con D.M. n°15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 DEL 08/09/1994